*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

Anno 138° — Numero 14

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 18 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**

**Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 gennaio 1997, n. 4.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonché dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione è rimasta in vigore.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1° dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177, e 3 giugno 1996, n. 298.

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1° dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299.

7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1° febbraio 1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303.

8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre 1996, n. 478.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

---

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1996, N. 583.

*All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo.

1-*bis*. Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanità, sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.

1-*ter*. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-*bis* il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e delle leggi e degli atti aventi valore di legge ivi richiamati.

1-*quater*. Dall'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-*bis* sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa copertura finanziaria.

1-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-*bis* sono abrogati l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'articolo 3, comma 7, quinto periodo, limitatamente alle parole "in possesso della idoneità nazionale di cui all'articolo 17", l'articolo 15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dai medesimi regolamenti.

1-*sexies*. Gli esami di idoneità nazionale all'esercizio della funzione di direzione già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono revocati.

1-*septies*. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-*bis* e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonché ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un'anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, può inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982».

*L'articolo 4 è soppresso.*

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2375):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della sanità (BINDI) il 19 novembre 1996.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 21 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 novembre 1996.

Esaminato dalla XII commissione il 27 e 28 novembre 1996 e 5 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 13 gennaio 1997 e approvato il 14 gennaio 1997.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1939):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 15 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 gennaio 1997.

Esaminato dalla 12ª commissione il 15 gennaio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1997.

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 51. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 18 febbraio 1997.

**97G0015**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1996.

**Scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Caserta;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Casal di Principe, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casal di Principe, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Casal di Principe (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Gerardina Basilicata - viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Francesco Provolo - viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Gaetano Cupello - direttore di sezione.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1996*
*Registro n. 3 Interno, foglio n. 30*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, il prefetto di Caserta, con propria relazione, ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di compromissione dell'attività amministrativa dell'ente, conseguente alle convergenti influenze della criminalità organizzata nella cosa pubblica, emerse nel corso di indagini condotte dai competenti organi nell'ambito delle quali, in data 23 ottobre 1996, sono stati tratti in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del tribunale di Napoli, su richiesta della procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia presso il predetto tribunale, alcuni amministratori e dipendenti del comune di Casal di Principe.

Nei confronti dei predetti sono stati ritenuti sussistenti gravi motivi di colpevolezza per aver partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza del proprio apporto, all'associazione di tipo mafioso denominata «clan dei Casalesi», che si avvale della forza dell'intimidazione del vincolo associativo e dello stato di assoggettamento ed omertà che ne deriva per conseguire, segnatamente, il controllo delle attività economiche ed il governo del suffragio elettorale, prima, e delle scelte amministrative degli organi elettivi, poi.

Emblematico della situazione di condizionamento cui soggiace l'amministrazione comunale è il caso di uno degli amministratori inquisiti, che già in passato per molti anni aveva ricoperto la carica di sindaco del comune di Casal di Principe e quella di consigliere comunale all'epoca del precedente provvedimento di scioglimento del consiglio comunale disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, per collegamenti diretti ed indiretti con carattere di continuità con la locale criminalità organizzata.

Il predetto amministratore nell'ambito del descritto procedimento penale risulta gravemente indiziato di aver utilizzato la propria posizione di rilievo nell'ente comunale al fine di far conseguire al citato sodalizio criminoso, tra l'altro, il controllo di appalti e finanziamenti pubblici, sovvenzioni e certificazioni di comodo, nonché autorizzazioni e concessioni illegittime.

Un altro amministratore, altresì, non interessato dal provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria è stato sospeso dalla carica con decreto del prefetto di Caserta, adottato ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per gravi motivi di ordine pubblico in quanto gravemente indiziato del reato di associazione di stampo mafioso.

L'opera di recupero avviata, sia pure tra notevolissime difficoltà, dalla commissione straordinaria che ha retto l'ente per due anni circa in occasione del precedente scioglimento del consiglio comunale, è stata così vanificata e la locale criminalità organizzata ha ora ripreso vigore e capacità di intervento.

Nel comune di Casal di Principe non si assiste ad una sottomissione degli amministratori alla volontà della cosca dominante, quanto, piuttosto, ad una vera e propria occupazione dell'ente da parte di affiliati della stessa cosca.

Risulta evidente che il perseguimento del pubblico interesse è subordinato all'interesse della cosca dominante e che sono violati i principi di legalità e di imparzialità che debbono contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), la cui determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Casal di Principe.

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe con la citata relazione, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di una commissione per la provvisoria gestione dell'ente.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 20 dicembre 1996

*Il Ministro dell'interno:* NAPOLITANO

97A0266

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1996.

**Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e relativo *curriculum*.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visti i commi 5, 8 e 9 del predetto art. 3, i quali disciplinano la composizione, la nomina e la durata degli organi collegiali dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1994, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione del sopra citato Istituto;

Considerato che il dott. Giuseppe Mario Scali, membro del predetto consiglio, in rappresentanza della pubblica amministrazione, si è dimesso dall'incarico;

Considerato che, come risulta dal relativo *curriculum*, il sig. Gian Pietro Scanu è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, comma 5, del predetto decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica;

Decreta:

Il sig. Gian Piero Scanu, dirigente della pubblica amministrazione, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), in rappresentanza della pubblica amministrazione ed in sostituzione del dott. Giuseppe Mario Scali, dimissionario.

Il *curriculum* del sig. Gian Piero Scanu sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 novembre 1996

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

*Il Ministro per la funzione pubblica*
BASSANINI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1996*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 178*

---

*Curriculum* del sig. Gian Piero SCANU

Gian Piero Scanu è nato a Telti (Sassari) il 30 novembre 1953 ed è residente ad Olbia (Sassari) in via Ancona n. 13. È sposato e padre di due figli.

Ha conseguito con lode la laurea in scienze politiche presso l'Università di Sassari, discutendo una tesi di diritto internazionale.

È stato assunto nella pubblica amministrazione, alle dipendenze della regione autonoma della Sardegna, il 1° agosto 1975; è stato nominato dirigente il 1° gennaio 1986 ed è tutt'ora in servizio.

È stato sindaco di Olbia dal settembre 1985 al gennaio 1994.

È stato deputato al Parlamento nella XII Legislatura ed è stato componente delle seguenti commissioni: *a)* ambiente e lavori pubblici; *b)* antimafia; *c)* terrorismo e stragi; *d)* commissione speciale d'inchiesta sul traffico illecito dei rifiuti.

Dal 1984 è iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti della Sardegna.

97A0213

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 gennaio 1997.

**Modificazione al decreto ministeriale 18 gennaio 1990 recante il programma di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali per l'anno 1989.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera CIPE 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui è stato approvato il programma di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali per l'anno 1989;

Considerato che su tale programma sussistono ad oggi disponibilità accertate pari a L. 5.400.000.000 a seguito di rinuncia effettuata da parte dell'amministrazione provinciale di Arezzo con nota 26860 in data 16 settembre 1996 per l'intervento relativo alla variante esterna all'abitato di Loro Ciuffenna (s.p. 1 Settaponti) dell'importo di L. 5.400.000.000;

Vista la richiesta presentata con la medesima nota dalla provincia di Arezzo di devoluzione del suddetto importo a favore della realizzazione di nuovi interventi;

Ritenuto che detti nuovi interventi corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dal decreto ministeriale sopracitato e che pertanto la richiesta della provincia puo essere accolta;

Decreta:

È autorizzata la devoluzione della somma di L. 5.400.000.000, a favore della amministrazione provinciale di Arezzo, per gli interventi di seguito riportati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

*Arezzo:*

| | |
|---|---|
| lavori di costruzione della variante esterna di Loro Ciuffenna, s.p. n. 1 Setteponti - ponte - viadotto Ciuffenna km 0+740 (completamento) | L. 3.800.000.000 |
| sistemazione e bitumatura della s.p. 33 Riccio - Barullo. tratto compreso tra Riccio e La Pietraia | » 1.200.000.000 |
| sistemazione dell'incrocio s.p. 1 Setteponti | » 400.000.000 |

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera CIPE del 14 giugno 1988.

Roma 7 gennaio 1997

*Il Ministro:* COSTA

97A0275

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 gennaio 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Con.Fin. Fiduciaria di revisione S.r.l., in liquidazione», in Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza del tribunale di Torino, emessa in data 29 novembre 1996, con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 195, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'insolvenza della società «Con.Fin. Fiduciaria di revisione S.r.l., in liquidazione»;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Con.Fin. Fiduciaria di revisione S.r.l., in liquidazione», con sede legale in Torino, via S. Quintino, 10, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, avente studio professionale in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1997

*Il Ministro:* BERSANI

97A0303

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 novembre 1996.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999.**

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27, del 2 febbraio 1996, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 9,50%-1° febbraio 1996/1999, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire tredicimilaottocentocinquantanovemiliardiduecentottantacinquemilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° agosto 1996, a quella n. 6, di scadenza 1° febbraio 1999.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro e con quattro fili metallici in senso orizzontale.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036747», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995, n. 551 e D.M. 25 gennaio 1996 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 101,30 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° febbraio 1996 - Roma, 1° febbraio 1996; seguono le diciture: «p. Il Dirigente Generale (Lagona)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 814100 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 1° febbraio 1996/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995, n. 551 e D.M. 25 gennaio 1996 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036747», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,50% - 1° febbraio 1996/1999».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso;

per il maxicertificato da L. 13.859.285.000.000: verde smeraldo-blu violaceo.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da lire 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da lire 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1996

*Il dirigente generale - capo del servizio*
GRILLI

97A0316

DECRETO 11 novembre 1996.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001.**

## IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27, del 2 febbraio 1996, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire tredicimilatrecentocinquantatremiliardiseicentosessanta-cinquemilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° agosto 1996, a quella n. 10, di scadenza 1° febbraio 2001.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro e con quattro fili metallici in senso orizzontale.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036748», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995, n. 551 e D.M. 25 gennaio 1996 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere maiuscole) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 101,10 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° febbraio 1996 - Roma, 1° febbraio 1996; seguono le diciture: «p. Il Dirigente Generale» (Lagona), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 814110 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE»

dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro Poliennali - 1° febbraio 1996/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre - 1995, n. 551 e D.M. 25 gennaio 1996 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) - N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036748», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,50% - 1° febbraio 1996/2001».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso;

per il maxicertificato da L. 13.353.665.000.000: verde smeraldo-blu violaceo.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da lire 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da lire 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1996

*Il dirigente generale - capo del servizio*
GRILLI

97A0317

DECRETO 18 novembre 1996.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006.**

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27, del 2 febbraio 1996, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire sedicimilacinquecentotrentacinquemiliardiduecentomilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° agosto 1996, a quella n. 20, di scadenza 1° febbraio 2006.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro e con quattro fili metallici in senso orizzontale.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036749», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995, n. 551 e D.M. 25 gennaio 1996 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere maiuscole) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 97,30 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° febbraio 1996 - Roma, 1° febbraio 1996; seguono le diciture: «p. Il Dirigente Generale» (Lagona), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 814120 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE»

dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro Poliennali - 1° febbraio 1996/2006 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre - 1995, n. 551 e D.M. 25 gennaio 1996 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) - N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036749», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,50% - 1° febbraio 1996/2006».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso;

per il maxicertificato da L. 16.535.200.000.000: verde smeraldo-blu violaceo.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da lire 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da lire 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1996

*Il dirigente generale - capo del servizio*
GRILLI

97A0318

DECRETO 17 dicembre 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, in Roma.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Vista la delibera del 23 settembre 1996, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 6 e 7 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6 e 7 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

---

ALLEGATO

*Titolo I*

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - PATRIMONIO

Art. 6.

Il patrimonio dell'Ente è costituito *dal fondo di dotazione iniziale, dai versamenti dei nuovi soci,* dalle partecipazioni societarie e dai cespiti e attività non conferiti.

Esso si incrementa *inoltre* per effetto di:

*(Omissis).*

*Titolo II*

SOCI

Art. 7.

*(Omissis).*

Comma 2. Il nuovo socio è tenuto a versare l'importo di una «azione» di L. 1.000 (a suo tempo scudi romani 50).

Comma 3. Le «azioni» sono personali, intrasmissibili e infruttifere.

Comma 4. Ciascun socio non può possedere che un'«azione» e qualora, per qualsiasi causa, cessi di far parte dell'Ente, non ha diritto al rimborso dell'azione che resta nel patrimonio dell'Ente medesimo.

97A0271

---

DECRETO 24 dicembre 1996.

**Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995) concernente la rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto per l'anno 1996;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 10 gennaio 1996, prot. n. 160, dalla quale risulta che la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, ivi compreso l'indice previsto all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, accertata per l'anno 1996, è risultata pari a + 5,4;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 12 novembre 1996, prot. n. 15847, dalla quale risulta che la percentuale di variazione dell'indice del costo della vita, determinato rapportando il valore dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1995-dicembre 1995 ed il periodo gennaio 1996-dicembre 1996, è risultata pari a + 3,8, considerando in via provvisoria, per i mesi di novembre e dicembre 1996, l'indice accertato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1996) che ha determinato in via provvisoria, la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 1997, in misura pari a + 3,8 nonché il valore effettivo della variazione percentuale da considerarsi per il conguaglio spettante con decorrenza 1° gennaio 1996;

Considerata la necessita:

di determinare il conguaglio conseguente all'accertamento del valore effettivo della variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto con effetto dal 1° gennaio 1996;

di determinare la variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio con effetto dal 1° gennaio 1997, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto per l'anno 1995 è determinata in misura pari a + 5,4 dal 1° gennaio 1996.

Art. 2.

La percentuale di aumento per la rivalutazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, è determinata in misura pari a + 3,8 dal 1° gennaio 1997, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

*Il Ministro:* CIAMPI

97A0218

DECRETO 27 dicembre 1996.

**Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, in Palermo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, con sede in Palermo;

Visto il proprio decreto n. 756679 del 12 aprile 1996, con il quale sono state approvate alcune modifiche apportate allo statuto della predetta Fondazione;

Considerato che nel testo approvato, per un mero errore materiale, non è stata inserita la modifica di cui all'art. 11, comma 1;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 11, comma 1, dello statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, con sede in Palermo, che così recita:

«Il Consiglio si considera validamente costituito con la nomina di sei amministratori».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

97A0272

DECRETO 3 gennaio 1997.

**Disposizioni per la concessione per l'anno 1997 di anticipazioni alle imprese fornitrici di beni o servizi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, sesto e settimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visto il decreto 10 gennaio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989;

Visto il decreto 7 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1995;

Considerato che l'art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dall'art. 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina autonomamente l'anticipazione del prezzo contrattuale in materia di lavori pubblici;

Ritenuta l'opportunità di consentire, per l'anno 1997, la concessione, limitatamente alle imprese fornitrici di beni e servizi, dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 5 per cento in armonia con le disposizioni recate dall'art. 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreta:

Art. 1.

L'anticipazione che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché gli enti locali, gli altri enti pubblici e gli istituti e aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione, possono concedere alle imprese fornitrici di beni o di servizi, stabilita con decreto ministeriale 7 dicembre 1995, richiamato nelle premesse, è fissata al 5 per cento per l'anno 1997.

Roma, 3 gennaio 1997

*Il Ministro:* CIAMPI

97A0276

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 dicembre 1996.

**Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 4, lettera *a)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante «Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari», ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41 recante modificazione ed integrazioni al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977 n. 721;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, sulla improrogabilità degli organi amministrativi;

Considerato che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina di tre rappresentanti del personale in seno al Consiglio nazionale di questo Ministero;

Sentito il consiglio di amministrazione che si è regolarmente pronunciato su tutte le questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione delle «terne» per la designazione dei componenti sia della commissione elettorale centrale e sia delle commissioni elettorali circoscrizionali, in data 25 novembre 1996;

Esaminata la nota prot. n. 6949/CP/201 del 18 dicembre 1996 con la quale il consiglio di presidenza della Corte dei conti ha designato il magistrato incaricato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Visto il telefax n. 8510/96/8.93.5 del 4 dicembre 1996 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha concordato sulla data delle predette elezioni nel giorno 16 marzo 1997, proposta da questo Ministero;

Vista la nota prot. n. 21171 del 23 dicembre 1996 della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali con la quale viene espresso nulla osta allo svolgersi delle elezioni nella data sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale del Ministero per i beni culturali e ambientali sono indette per il giorno 16 marzo 1997 dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali, relative alle elezioni sopra indicate, sono determinate come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Abruzzo. . . . . . | L'Aquila | Soprintendenza per i beni ambientali, architettonlci, artistici e storici |
| Basilicata . . . . . | Potenza | Soprintendenza archeologica |
| Calabria. . . . . . | Cosenza | Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici |
| Campania. . . . . | Napoli | Biblioteca nazionale |
| Emilia-Romagna . . | Bologna | Biblioteca universitaria |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici |
| Lazio . . . . . . . . | Roma | Commissione elettorale centrale - Ufficio centrale per i beni A.A.A. e storici |
| Lazio . . . . . . . . | Roma | Commissione elettorale circoscrizionale - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio |
| Liguria . . . . . . . | Genova | Soprintendenza archeologica |

| | | |
|---|---|---|
| Lombardia. . . . . . | Milano | Soprintendenza per i beni artistici e storici |
| Marche. . . . . . . . | Ancona | Soprintendenza archeologica |
| Molise . . . . . . . . | Campobasso | Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici |
| Piemonte-Valle d'Aosta | Torino | Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici |
| Puglia . . . . . . . . | Bari | Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici |
| Sardegna. . . . . . . | Cagliari | Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici |
| Sicilia | Palermo | Soprintendenza archivistica |
| Toscana . . . . . . . | Firenze | Biblioteca nazionale centrale |
| Umbria | Perugia | Archivio di Stato |
| Veneto - Trentino-Alto Adige | Venezia | Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici |

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

*Presidente:*

Borrelli Porreca dott.ssa Angela Luigia, viceprocuratore generale della Corte dei conti.

*Membri:*

Miano dott. Ugo, dirigente superiore U.C.B.A. A.A.S. Roma;

Buonocore Caccialupi dott. Maurizio, dirigente superiore DAG Roma;

Panarella dott. Rodolfo, dirigente superiore U.C.B. librari Roma;

Guerriero dott.ssa Luciana, direttore amministrativo, DAG Roma;

Pedini dott. Otello, funzionario amministrativo, U.C.B. archivistici Roma;

Girlando Sebastiano, collaboratore amministratore contabile, DAG Roma.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, via di San Michele, 22.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

ABRUZZO

*Presidente:*

Bulian dott. Giovanni, soprintendente beni A.A.A.S. L'Aquila.

*Membri:*

Silvestre dott.ssa Antonia, archivista di Stato capo ricercatore storico scientifico, soprintendenza archivistica di Pescara;

Pinto dott.ssa Francesca Maria, direttore amministrativo soprintendenza beni A.A.A.S. L'Aquila;

Nardecchia dott.ssa Michela, direttore di biblioteca, archivista di Stato L'Aquila;

Muzi dott. Paolo, archivista di Stato capo ricercatore storico scientifico, archivio di Stato L'Aquila;

Pavone Luigi, collaboratore amministratore contabile, soprintendenza archeologica di Chieti;

Percario Carlo, assistente tecnico soprintendenza beni A.A.A.S. L'Aquila.

BASILICATA

*Presidente:*

Tocco dott.ssa Giuliana, soprintendente archeologo Salerno.

*Membri:*

Angelini dott. Gregorio, archivista di Stato capo ricercatore storico scientifico, archivio di Stato Potenza;

Cappiello dott. Lucio, architetto direttore coordinatore, soprintendenza beni ambientali e architettonici Potenza;

Sassano dott. Raffaele, direttore amministrativo, soprintendenza beni ambientali e architettonici Potenza;

Antonucci Giovanna, collaboratore amministratore contabile, soprintendenza archivistica Potenza;

Miceli Veronica Bianca Maria, collaboratore bibliotecario, archivio di Stato Potenza;

Schettino Biagina, operatore amministratore, archivio di Stato Potenza.

CALABRIA

*Presidente:*

Lattanzi dott.ssa Elena, soprintendente archeologo Reggio Calabria.

*Membri:*

Arcuri dott.ssa Rosa Maria, archivista di Stato capo ricercatore storico scientifico, archivio di Stato Cosenza;

Caputo dott.ssa Rosanna, storico dell'arte, direttore, soprintendenza beni A.A.A.S. Cosenza;

Romeo Mariagrazia, collaboratore bibliotecario, soprintendenza archivistica Reggio Calabria;

Belmonte Franco, collaboratore bibliotecario, archivio di Stato Cosenza;

Micari Giovanni, collaboratore bibliotecario, soprintendenza archivistica Reggio Calabria;

Bitonte Francesco Carmine, capo tecnico, soprintendenza beni A.A.A.S. Cosenza;

CAMPANIA

*Presidente:*

Giancaspro dott. Mauro, direttore di biblioteca, biblioteca nazionale Napoli.

*Membri:*

Storchi dott.ssa Maria Luisa, archivista di Stato capo ricercatore storico scientifico, archivio di Stato Napoli;

Villone dott.ssa Alessandra, direttore di biblioteca, soprintendenza archeologica Napoli;

Grassia dott. Mario, architetto direttore, soprintendenza beni ambientali e architettonici Napoli;

De Matteis dott. Lucio, direttore di biblioteca, soprintendenza beni artistici e storici Napoli;

Sessa dott.ssa Michelina, direttore di biblioteca, soprintendenza archivistica Napoli;

Ferrante Biagio, collaboratore bibliotecario, archivio di Stato Napoli.

EMILIA-ROMAGNA

*Presidente:*

Celli dott.ssa Maria Rosaria, primo dirigente archivista di Stato, soprintendenza archivistica Bologna.

*Membri:*

Berti dott. Fede, archeologo direttore, soprintendenza archeologica Bologna;

Pinna dott.ssa Daniela, biologo direttore coordinatore, soprintendenza beni artistici e storici Bologna;

Ferrari Teresa, collaboratore bibliotecario, soprintendenza beni ambientali e architettonici Bologna;

Scandellari Graziella, collaboratore amministrativo contabile, archivio di Stato Bologna;

Biondi Dario Fabio, assistente tecnico, soprintendenza beni ambientali e architettonici Bologna;

Coccia Giuseppe, assistente tecnico, archivio di Stato Bologna.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

*Presidente:*

Bocchieri dott. Franco, soprintendente beni A.A.A.S. Trieste.

*Membri:*

Dorsi dott. Pierpaolo, archivista di Stato capo ricercatore storico scientifico, archivio di Stato Trieste;

Birri dott.ssa Patrizia, direttore di biblioteca, biblioteca statale Gorizia;

Caputo dott. Lino, architetto direttore coordinatore, soprintendenza beni A.A.A.S. Trieste;

La Naia Livio, collaboratore amministrativo, archivio di Stato Udine;

Scopas Rossella, collaboratore amministrativo, biblioteca statale Trieste;

Rossi Luciana, operatore amministrativo, soprintendenza archivistica Trieste.

LAZIO

*Presidente:*

Ingrassia dott. Carlo Giovanni, primo dirigente amministrativo, DAG Roma.

*Membri:*

Currò dott. Antonino, direttore amministrativo, DAG Roma;

Proto dott. Salvatore Antonio, direttore amministrativo, DAG Roma;

De Chiara dott. Claudio, direttore amministrativo, soprintendenza beni ambientali e architettonici Roma;

Di Cesare dott.ssa Nadia, direttore amministrativo, soprintendenza archeologica di Ostia, Roma;

Mannino dott. Lorenzo, soprintendente direttore, U.C. beni archivistici Roma;

La Ragione dott.ssa Sandra, funzionario amministrativo, DAG Roma.

LIGURIA

*Presidente:*

Pittarello dott.ssa Liliana, soprintendente archivistico, Genova.

*Membri:*

Nuti dott.ssa Anna Luisa, direttore di biblioteca, biblioteca universitaria Genova;

Boggero dott. Franco, storico dell'arte direttore, soprintendenza beni artistici e storici Genova;

Mesiti Maria Grazia, collaboratore amministrativo contabile, soprintendenza archivistica Genova;

Bellezza Giuseppe, capo tecnico, soprintendenza beni ambientali e architettonici Genova;

Pittaluga Sandra, operatore amministrativo, soprintendenza archivistica Genova;

Pastorino Maurizio, addetto servizi ausiliari, soprintendenza archivistica Genova.

LOMBARDIA

*Presidente:*

Cagliari dott.ssa Gabriella, dirigente superiore, archivio di Stato, Milano.

*Membri:*

Di Domenico dott.ssa Leila, direttore di biblioteca, biblioteca nazionale Milano;

Binaghi dott.ssa Maria, archeologo direttore, soprintendenza archeologica Milano;

Daffra dott.ssa Emanuela, storico dell'arte, soprintendenza beni artistici e storici Milano;

Brunetti Anna Lucia, collaboratore bibliotecario, archivio di Stato Milano;

Grasso Domenica, collaboratore bibliotecario, soprintendenza archivistica Milano;

Petito Urbano, collaboratore amministrativo, soprintendenza archeologica Milano.

MARCHE

*Presidente:*

Mordenti dott. Alessandro, primo dirigente, archivio di Stato Ancona.

*Membri:*

Silvestrini dott.ssa Mara, archeologo direttore, soprintendenza archeologica Ancona;

De Angelis dott.ssa Maria Antonietta, architetto direttore coord., soprintendenza beni ambientali e architettonici Ancona;

Manna Stefano, capo tecnico, archivio di Stato Ancona;

Crispini Giuseppino, capo tecnico, soprintendenza archeologica di Ancona;

Pansini Angela, capo tecnico, archivio di Stato Ancona;

Fabiani Pierino, capo tecnico, soprintendenza archeologica Ancona.

MOLISE

*Presidente:*

Pasquale dott.ssa Renata, primo dirigente, archivio di Stato Campobasso.

*Membri:*

De Marco dott.ssa Lucia, direttore amministrativo, soprintendenza archeologica e per i beni A.A.A.S. di Campobasso;

Riccio dott.ssa Maria, archivista di Stato capo ricercatore storico scientifico, soprintendenza archivistica Campobasso;

Giuliano Rosalba, collaboratore bibliotecario, archivio di Stato Campobasso;

Ciaccia Isabella, collaboratore bibliotecario, archivio di Stato Campobasso;

Castrilli Michele, capo tecnico, soprintendenza archeologica e per i beni A.A.A.S. Campobasso;

Colucci Carmine, capo tecnico, soprintendenza archeologica e per i beni A.A.A.S. Campobasso.

PIEMONTE

*Presidente:*

Roveri dott.ssa Anna Maria, primo dirigente archeologo, soprintendenza speciale al museo antichità Egizie Torino.

*Membri:*

Carassi dott. Marco, archivista di Stato capo ricercatore storico scientifico, archivio di Stato Torino;

Di Carlo dott. Roberto, direttore di biblioteca, biblioteca nazionale Torino;

Briante Paola, collaboratore bibliotecario, archivio di Stato Torino;

Saccani Giovanni, collaboratore bibliotecario, biblioteca nazionale Torino;

Potito Loredana, collaboratore amministrativo contabile, soprintendenza archivistica Torino;

Moro Laura, capo tecnico, soprintendenza beni ambientali e architettonici Torino.

PUGLIA

*Presidente:*

Tafuri dott.ssa Maria Teresa, primo dirigente bibliotecario, biblioteca nazionale Bari.

*Membri:*

Mazza dott.ssa Rita, archivista di Stato capo ricercatore storico scientifico, archivio di Stato Bari;

Bramato dott. Antonio, architetto direttore coord., soprintendenza beni A.A.A.S. Bari;

Simonetti dott.ssa Antonella, storico dell'arte direttore, soprintendenza beni A.A.A.S. Bari;

Nappini Valentino, collaboratore bibliotecario, archivio di Stato Bari;

Cassatella Anna Maria, collaboratore bibliotecario, biblioteca nazionale Bari;

Silvestri Rita, collaboratore bibliotecario, soprintendenza archivistica Bari.

SARDEGNA

*Presidente:*

Pulvirenti dott.ssa Francesca, soprintendente beni A.A.A.S. Cagliari.

*Membri:*

Cossu dott.ssa Maria Giuseppina, direttore di biblioteca, biblioteca universitaria Cagliari;

Basòli dott.ssa Paola, archeologo direttore, soprintendenza archeologica Sassari;

Tola dott. Gabriele, architetto direttore coordinatore, soprintendenza beni A.A.A.S. Cagliari;

Dore Dario, collaboratore bibliotecario, biblioteca universitaria Cagliari;

Canu Andreana, collaboratore bibliotecario, biblioteca universitaria Sassari;

Boi Giancarlo, collaboratore bibliotecario, soprintendenza archivistica Cagliari.

SICILIA

*Presidente:*

Giordano dott.ssa Giuseppina, primo dirigente, archivio di Stato Palermo.

*Membri:*

Cristofalo dott. Salvatore, direttore amministrativo, archivio di Stato Palermo;

Lo Monaco dott.ssa Rosalia, archivista di Stato capo ricercatore storico scientif., archivio di Stato Palermo;

Polizzi Giovanni Elio, collaboratore amministrativo, archivio di Stato Palermo;

Di Francesco Anna, collaboratore bibliotecario, soprintendenza archivistica Palermo;

Basile Mario, assistente tecnico, soprintendenza archivistica Palermo;

Anselmo Anna, operatore amministrativo, soprintendenza archivistica Palermo.

TOSCANA

*Presidente:*

Acidini dott.ssa Cristina, soprintendente vicario, soprintendenza beni artistici e storici Firenze.

*Membri:*

Ragni dott.ssa Maddalena, direttore amministrativo, soprintendenza archeologica Firenze;

Ciatti dott. Marco, storico dell'arte direttore, opificio delle pietre dure Firenze;

Dalla Negra dott. Riccardo, architetto direttor coord., soprintendenza beni ambientali e architettoni Firenze;

Scalini dott. Mario, storico dell'arte, soprintendenz beni artistici e storici Firenze;

Vitiello dott. Giuseppe, direttore di bibliotec biblioteca nazionale centrale Firenze;

Aldrovandi Alfredo, capo tecnico, opificio piet dure Firenze.

UMBRIA

*Presidente:*

Feruglio dott.ssa Anna Eugenia, soprintenden archeologo, soprintendenza archeologica Perugia.

*Membri:*

Tricarico dott. Rocco, direttore amministrativ soprintendenza archivistica Perugia;

Tommasi dott.ssa Maria Ambra, direttore ammin strativo, archivio di Stato Perugia;

Monacchia dott.ssa Paola, archivista di Stato cap ricercatore storico scientifico, archivio di Stato Perugi

Maroni dott.ssa Stefania, archivista di Stato cap ricercatore storico scientifico, soprintendenza archivisti Perugia;

Guarino dott. Francesco, archivista di Stato cap ricercatore storico scientifico, archivio di Stato Perugi

Garibaldi dott.ssa Vittoria, storico dell'arte dirett re, soprintendenza beni A.A.A.S. Perugia.

VENETO - TRENTINO-ALTO ADIGE

*Presidente:*

Zorzi dott. Marino Secondo, primo dirigen bibliotecario, biblioteca nazionale di Venezia.

*Membri:*

Vecchione dott.ssa Cleonice, architetto diretto coordinatore, soprintendenza beni ambientali e archite tonici Veneto, Venezia;

Rigoni dott.ssa Chiara, storico dell'arte direttor soprintendenza beni artistici e storici Veneto, Venezi

Boscolo dott.ssa Valeria, direttore di bibliotec biblioteca nazionale di Venezia;

Curtolo Carlo, collaboratore bibliotecario, archiv di Stato Trento;

Panaccio Paola, collaboratore bibliotecario, archiv di Stato Trento;

Chini Luciana, assistente tecnico, archivio di Sta Trento.

La prima riunione della commissione elettorale centrale è stabilita per il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alle ore 10 presso l'Ufficio centrale per i beni A.A.A. e storici, via di San Michele, 22, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 30 dicembre 1996

*Il Ministro:* VELTRONI

97A0309

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 dicembre 1996.

**Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.**

### IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1996 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (convenzione SOLAS), ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti entrati in vigore con le procedure automatiche di cui all'articolo VIII della convenzione stessa;

Tenuto conto che le norme del capitolo VII della citata convenzione SOLAS, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel codice marittimo internazionale delle merci pericolose (codice IMDG), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 16 dicembre 1991, con il quale è stato consentito il trasporto per mare delle merci pericolose in colli anche secondo le norme di imballaggio e di stivaggio previste nel citato codice IMDG;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 giugno 1981, recante: «Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 10 luglio 1981, supplemento ordinario n. 36;

Viste le circolari di questo Ministero n. 310474/MP e n. 310476/MP, datate 1° agosto 1974 ed aventi ad oggetto, rispettivamente, «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti» e «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti», e successive modifiche;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle tabelle di classificazione delle merci pericolose ammesse al trasporto marittimo, anche in conformità a quanto previsto dalla citata normativa IMO;

Acquisito il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

Decreta:

*Articolo unico*

1. I prodotti elencati nell'allegato al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

*Il direttore della divisione:* LASCO

ALLEGATO

## A.1 - Merci ammesse al trasporto marittimo in:

### Contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali e/o ferroviari

(circolari n. 310474/MP e n. 310476/MP del 01.08.74)

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **TETRAFLUOROETILENE STABILIZZATO** |
| *Formula:* | $C_2F_4$ |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla nuova voce: "TETRAFLUOROETILENE STABILIZZATO" da inserire nei rispettivi "Allegato 2" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |
| *Grado massimo di riempimento:* | 0,019 Kg/l |
| *Etichetta mod.:* | B1 |
| *Proprietà:* | Infiammabile. |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **ETERE PERFLUOROMETILVINILICO** |
| *Formula:* | $C_3F_6O$ |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla nuova voce: "ETERE PERFLUOROMETILVINILICO" da inserire nei rispettivi "Allegato 2" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |
| *Grado massimo di riempimento:* | 1,14 Kg/l |
| *Etichetta mod.:* | B1 |
| *Proprietà:* | Infiammabile |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **MISCELA al 50% in peso di PENTAFLUOROETANO (R 125) e al 50% in peso di 1,1,1-TRIFLUOROETANO (R 143a)** |
| *Formula:* | $C_2HF_5 + C_2H_3F_3$ |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla nuova voce: "MISCELA al 50% in peso di PENTAFLUOROETANO (R 125) e al 50% in peso di 1,1,1-TRIFLUOROETANO (R 143a)" da inserire nei rispettivi "Allegato 2" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |
| *Grado massimo di riempimento:* | 0.85 Kg/l |
| *Etichetta mod.:* | B2 |
| *Proprietà:* | Non infiammabile - Non tossica |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE (BETZ BALANCED POLYMER 5495 E)** |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "IDROSSIDO DI SODIO (SOLUZIONE ACQUOSA)" di cui ai rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE (BETZ INHIBITOR 844)** |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "IDROSSIDO DI SODIO (SOLUZIONE ACQUOSA)" di cui ai rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |

| *Denominazione:* | **NITRATO DI MAGNESIO IN SOLUZIONE ACQUOSA (BETZ FUEL SOLV 1144 E)** |
|---|---|
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla nuova voce: "NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, NON ALTRIMENTI SPECIFICATI (N.A.S.)" da inserire nei rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. Tale nuova voce recherà la nota: "(20): I contenitori devono essere provati per una pressione di 2,65 Kg/cm$^2$" relativamente all'Allegato 1 della circolare 310474/MP, e la nota: "(22): Le cisterne dei veicoli devono essere provate per una pressione di 2,65 Kg/cm$^2$" relativamente all'Allegato 1 della circolare 310476/MP. |
| *Classe:* | 5.1 |
| *Etichetta mod.:* | E1 |
| *Proprietà:* | Comburente |

| *Denominazione:* | **MISCELA CONTENENTE IDROSSIDO DI POTASSIO (BETZ 2636)** |
|---|---|
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "LIQUIDI CORROSIVI E/O CAUSTICI DI NATURA ACIDA O ALCALINA" di cui ai rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. Deve applicarsi la nota (2) dei summenzionati Allegati. |

| *Denominazione:* | **IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE (BETZ 40709)** |
|---|---|
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "IDROSSIDO DI SODIO (SOLUZIONE ACQUOSA)" di cui ai rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |

| *Denominazione:* | **IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE (BETZ 40765)** |
|---|---|
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "IDROSSIDO DI SODIO (SOLUZIONE ACQUOSA)" di cui ai rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |

| *Denominazione:* | **IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE (BETZ BALANCED POLYMER 5002 EF)** |
|---|---|
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "IDROSSIDO DI SODIO (SOLUZIONE ACQUOSA)" di cui ai rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |

| *Denominazione:* | **IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE (BETZ BALANCED POLYMER 5494 E)** |
|---|---|
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "IDROSSIDO DI SODIO (SOLUZIONE ACQUOSA)" di cui ai rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **SOLUZIONE CONTENENTE DISTILLATO DI PETROLIO (BETZ CUSTOMFLO 8C46)** |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "IDROCARBURI E PRODOTTI A BASE DI IDROCARBURI, SIA NATURALI CHE DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DEL PETROLIO, DAI CATRAMI O DA ALTRI OLI GREGGI CON PUNTO DI INFIAMMABILITA' NON SUPERIORE A 100°C, QUALI AD ES. BENZINA, CHEROSENE, NAFTE, GASOLIO E SIMILI" di cui ai rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |
| *Classe:* | non attribuibile. |
| *Etichetta mod.:* | non attribuibile. |
| *Proprietà:* | combustibile. |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **SOLUZIONE CONTENENTE DISTILLATO DI PETROLIO (BETZ EMBREAK 2W655)** |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "IDROCARBURI E PRODOTTI A BASE DI IDROCARBURI, SIA NATURALI CHE DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DEL PETROLIO, DAI CATRAMI O DA ALTRI OLI GREGGI CON PUNTO DI INFIAMMABILITA' NON SUPERIORE A 100°C, QUALI AD ES. BENZINA, CHEROSENE, NAFTE, GASOLIO E SIMILI" di cui ai rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |
| *Classe:* | 3 C. |
| *Etichetta mod.:* | C. |
| *Proprietà:* | Infiammabile. |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE (BETZ EMBREAK 2W801)** |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "IDROSSIDO DI SODIO (SOLUZIONE ACQUOSA)" di cui all'Allegato 1 e Allegato 2 rispettivamente delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **SOLUZIONE CONTENENTE CICLOESILAMINA (BETZ OPTIMEEN 465 E)** |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla nuova voce: "AMMINE LIQUIDE, CORROSIVE, NON ALTRIMENTI SPECIFICATE (N.A.S.), E POLIAMMINE LIQUIDE, CORROSIVE, NON ALTRIMENTI SPECIFICATE (N.A.S.)" da inserire nei rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. Tale nuova voce recherà la nota: "(20): I contenitori devono essere provati per una pressione di 2,65 Kg/cm$^{2}$" relativamente all'Allegato 1 della circolare 310474/MP, e la nota: "(22): Le cisterne dei veicoli devono essere provate per una pressione di 2,65 Kg/cm$^{2}$" relativamente all'Allegato 1 della circolare 310476/MP. |
| *Classe:* | 8 |
| *Etichetta mod.:* | H |
| *Proprietà:* | Corrosivo |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **SOLUZIONE CONTENENTE DISTILLATO DI PETROLIO (BETZ PETROMEEN 3F28)** |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla voce: "IDROCARBURI E PRODOTTI A BASE DI IDROCARBURI, SIA NATURALI CHE DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DEL PETROLIO, DAI CATRAMI O DA ALTRI OLI GREGGI CON PUNTO DI INFIAMMABILITA' NON SUPERIORE A"100°C, QUALI AD ES. BENZINA, CHEROSENE, NAFTE, GASOLIO E SIMILI" di cui ai rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74. |
| *Classe:* | non attribuibile. |
| *Etichetta mod.:* | non attribuibile. |
| *Proprietà:* | Combustibile. |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **POLIAMMINA POLIQUATERNARIA IN SOLUZIONE (BETZ POLYMER 1190)** |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla nuova voce: "PRODOTTI O SOSTANZE CHE PRESENTANO UN BASSO GRADO DI PERICOLOSITA' AI FINI DEL TRASPORTO MARITTIMO O TIPI DI PERICOLO NON RISCONTRABILI IN ALTRE CLASSI" da inserire nei rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74.<br>Tale nuova voce recherà la nota: "(21): I contenitori devono essere provati per una pressione di 1,5 Kg/cm$^2$" relativamente all'Allegato 1 della circolare 310474/MP, e la nota: "(23): Le cisterne dei veicoli devono essere provate per una pressione di 1,5 Kg/cm$^2$" relativamente all'Allegato 1 della circolare 310476/MP. |
| *Classe:* | 9 |
| *Etichetta mod.:* | I |
| *Proprietà:* | Inquinante marino. |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **ACIDO PERACETICO (12-13%) IN MISCELA CON PEROSSIDO DI IDROGENO (19-20%), ACQUA (49%), ACIDO ACETICO (17%) E STABILIZZANTI (2%)** |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla nuova voce: "PEROSSIDI ORGANICI, LIQUIDI, DI TIPO F" da inserire nei rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74.<br>Deve applicarsi la nota (2) di cui ai rispettivi "Allegati 1" delle sopra indicate circolari.<br>Tale nuova voce recherà la nota: "(22): Il prodotto deve essere accompagnato, nel corso del trasporto marittimo, da uno specifico documento di autorizzazione nel quale sono definite le condizioni del suddetto trasporto. Tale documento è rilasciato, su richiesta degli interessati, dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.", relativamente all'Allegato 1 della circolare 310474/MP, e la nota: "(24): Il prodotto deve essere accompagnato, nel corso del trasporto marittimo, da uno specifico documento di autorizzazione nel quale sono definite le condizioni del suddetto trasporto. Tale documento è rilasciato, su richiesta degli interessati, dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.", relativamente all'Allegato 1 della circolare 310476/MP. |
| *Classe:* | 5.2 |
| *Etichetta mod.:* | E2+H |
| *Proprietà:* | perossido organico |

| | |
|---|---|
| *Denominazione:* | **ACIDO PERACETICO (4,5-5,4%) IN MISCELA CON PEROSSIDO DI IDROGENO (19-20%), ACQUA (64%), ACIDO ACETICO (10%) E STABILIZZANTI (1-2%)** |
| *Caratteristiche:* | Appartiene alla nuova voce: "PEROSSIDI ORGANICI, LIQUIDI, DI TIPO F" da inserire nei rispettivi "Allegato 1" delle circolari 310474/MP e 310476/MP del 01.08.74.<br>Deve applicarsi la nota (2) di cui ai rispettivi "Allegati 1" delle sopra indicate circolari.<br>Tale nuova voce recherà la nota: "(22): Il prodotto deve essere accompagnato, nel corso del trasporto marittimo, da uno specifico documento di autorizzazione nel quale sono definite le condizioni del suddetto trasporto. Tale documento è rilasciato, su richiesta degli interessati, dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.", relativamente all'"Allegato 1" della circolare 310474/MP, e la nota: "(24): Il prodotto deve essere accompagnato, nel corso del trasporto marittimo, da uno specifico documento di autorizzazione nel quale sono definite le condizioni del suddetto trasporto. Tale documento è rilasciato, su richiesta degli interessati, dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.", relativamente all'"Allegato 1" della circolare 310476/MP. |
| *Classe:* | 5.2 |
| *Etichetta mod.:* | E2+H |
| *Proprietà:* | Perossido organico |

## A.2 - Merci ammesse al trasporto marittimo in:

**Contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali e/o ferroviari**

(Codice IMDG - Introduzione generale - Sezione 13.100)

| N. ONU | GAS | Classe e Rischio second. | Massima pressione di esercizio (in bar). Cisterne: - piccole - non isolate - con tettuccio - isolate | Aperture sotto il livello del liquido | Dispositivi di sicurezza | Riemp. (Kg/l) | Prescriz. particol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | **GAS REFRIGERANTI, N.A.S. Miscela al 60% di Monoclorodifluorometano (R 22) con il 40% di 1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (R 124) e il 3% di n-Butano (R 600)** | 2.2 | 19,5<br>17,4<br>15,5<br>13,7 | Ammesse | Normali | 1,06 | Nessuna |
| 1078 | **GAS REFRIGERANTI, N.A.S. Miscela al 44% di Pentafluoroetano (R 125) con il 52% di 1,1,1-Trifluoroetano (R 143a) e il 4% di 1,1,1,1-Tetrafluoroetano (R 134a)** | 2.2 | 30,7<br>27,5<br>24,6<br>22,0 | Ammesse | Normali | 0,85 | Nessuna |
| 1078 | **GAS REFRIGERANTI, N.A.S. Miscela al 23% di Difluorometano (R 32) con il 25% di Pentafluoroetano (R 125) e il 52% di 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R 134a)** | 2.2 | 29,6<br>26,5<br>23,7<br>22,1 | Ammesse | Normali | 0,97 | Nessuna |
| 3163 | **GAS LIQUEFATTO, N.A.S. Miscela al 40-50% di Monoclorodifluorometano (R 22) con il 60-50% di 1,1-Difluoro-1-monocloroetano (R 142b)** | 2.2 | 17,4<br>15,5<br>13,9<br>12,3 | Ammesse | Normali | 1,01 | Nessuna |
| 3163 | **GAS LIQUEFATTO, N.A.S. Esafluoruro di zolfo** | 2.2 | 148,0<br>132,0<br>117,0<br>102,0 | Ammesse | Normali | 1,34 | Nessuna |
| 3161 | **GAS LIQUEFATTO, INFIAMMABILE, N.A.S. 1,1-Difluoroetilene (R 1132a)** | 2.1 | 241,0<br>223,0<br>204,0<br>177,0 | Ammesse | Normali | 0,77 | Nessuna |

| N. ONU | GAS | Classe e Rischio second. | Massima pressione di esercizio (in bar). Cisterne: - piccole - non isolate - con tettuccio - isolate | Aperture sotto il livello del liquido | Dispositivi di sicurezza | Riemp. (Kg/l) | Prescriz. particol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | **GAS REFRIGERANTI, N.A.S. Miscela al 50% di Pentafluoroetano (R 125) con il 50% di 1,1,1-Trifluoroetano (R 143a)** | 2.2 | 31,3<br>28,1<br>25,2<br>22,5 | Ammesse | Normali | 0,85 | Nessuna |
| 3161 | **GAS LIQUEFATTO, INFIAMMABILE, N.A.S. Etere perfluorometilvinilico** | 2.1 | 14,3<br>13,4<br>11,2<br>10,2 | Ammesse | Normali | 1,14 | Nessuna |
| 3161 | **GAS LIQUEFATTO, INFIAMMABILE, N.A.S. Tetrafluoroetilene stabilizzato (R 1114)** | 2.1 | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0 | Ammesse | Normali | 0,019 | Nessuna |

B - Merci ammesse al trasporto marittimo in:

**Colli**

(decreto ministeriale 4 giugno 1981 - Classe 2)

| | |
|---|---|
| *Sigla:* | **2.117.2** |
| *Denominazione:* | **PERFLUOROBUTADIENE** |
| *Formula:* | $C_4F_6$ |
| *Limiti di infiammabilità:* | 7%-73% |
| *Caratteristiche:* | gas liquefatto, tossico, infiammabile. Più pesante dell'aria (6,8). Inodore, incolore. Se coinvolto in un incendio può liberare prodotti florurati. Incompatibile con basi forti (ad es. soda e potassa caustica) ed ammine. |
| *Imballaggi ammessi:* | si veda l'art. 12 del d.m. 04.06.81. |
| *Grado massimo di riempimento:* | 1,24 Kg/l |
| *Etichetta mod.:* | B1 e B3 |
| *Stivaggio su navi da carico:* | solo sopra il ponte. Lontano dai locali dell'equipaggio. |
| *Stivaggiosu navi da passeggeri:* | vietato. |
| *Num. ONU:* | 3160 |
| *Pag. IMDG Code:* | 2155-2 (Emendamenti 27-94) |

| | |
|---|---|
| *Sigla:* | **2.62.1** |
| *Denominazione:* | **FLUORURO DI BROMODIFLUOROACETILE** |
| *Formula:* | $C_2BrF_3O$ |
| *Limiti di esplosività:* | non esplosivo. |
| *Caratteristiche:* | gas liquefatto tossico. Più pesante dell'aria (6,34). Incolore con odore pungente. In presenza di alto tenore di umidità idrolizza, diventando corrosivo. A temperature superiori a 200°C attacca fortemente i metalli. In presenza di umidità, di alcooli o solventi organici, in grado di fornire $H^+$, sviluppa acido fluoridrico. Mezzi antincendio idonei: polvere, schiuma, $CO_2$; controindicati: acqua. |
| *Imballaggi ammessi:* | si veda l'art. 12 del d.m. 04.06.81. |
| *Grado massimo di riempimento:* | 1,61 Kg/l |
| *Etichetta mod.:* | B2 |
| *Stivaggio su navi da carico:* | solo sopra il ponte. Lontano dai locali dell'equipaggio. |
| *Stivaggio su navi da passeggeri:* | vietato. |
| *Num. ONU:* | 3162 |
| *Pag. IMDG Code:* | 2155-2 (Emendamenti 27-94) |

| | |
|---|---|
| *Sigla:* | **2.105.1** |
| *Denominazione:* | **MISCELA al 50% in peso di PENTAFLUOROETANO (R 125) e al 50% in peso di 1,1,1-TRIFLUOROETANO (R 143a)** |
| *Formula:* | $C_2HF_5 + C_2H_3F_3$ |
| *Limiti di esplosività:* | non esplosivo |
| *Caratteristiche:* | gas liquefatto non infiammabile. Più pesante dell'aria (4,42). Inodore, incolore. Considerato come agente refrigerante. Si decompone a temperature superiori ai 200°C con sviluppo di acido fluoridrico. Incompatibile con metalli alcalini e alcalino-terrosi. Evitare il contatto con alluminio, zinco, berillio e magnesio in polvere. E' sconsigliato l'uso di recipienti con leghe che contengano più del 2% di magnesio dove possa esservi presenza di acqua. |
| *Imballaggi ammessi:* | si veda l'art. 12 del d.m. 04.06.81. |
| *Grado massimo di riempimento:* | 0.85 Kg/l |
| *Etichetta mod.:* | B2 |
| *Stivaggio su navi da carico:* | sopra o sotto il ponte. |
| *Stivaggio su navi da passeggeri:* | sopra o sotto il ponte. |
| *Num. ONU:* | 1078 |
| *Pag. IMDG Code:* | 2176 (Emendamenti 27-94) |

97A0267

DECRETO 20 dicembre 1996.

**Integrazione al decreto ministeriale 4 maggio 1995 relativo alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.**

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e relative norme attuative;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1996 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 1995, supplemento ordinario n. 57, e relativo alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 maggio 1972, recante: «Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenute in casse mobili (contenitori)», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 18 agosto 1972;

Ritenuto opportuno semplificare le sopra citate procedure di imbarco e sbarco delle merci pericolose;

Acquisito il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nell'allegato al decreto ministeriale 4 maggio 1995, citato nelle premesse, è aggiunto, dopo il punto 4.14, il seguente punto:

«*4.15.* Ai fini dell'imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose, quali definite al precedente punto 1 (Campo di applicazione), l'autorità marittima può rilasciare tenendo conto di particolari esigenze di sicurezza e di traffico locali, un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto, purché:

*a)* si tratti di un trasporto marittimo esclusivo bilaterale tra porti nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali;

*b)* il trasporto venga effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi:

contenitori cisterna e veicoli cisterna, stradali e ferroviari;

veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e *containers*, contenenti solidi alla rinfusa o colli;

individuati ai sensi del precedente punto 4.3;

*c)* vengano sempre imbarcate le stesse merci pericolose, e alle stesse condizioni, in misura non superiore a quella dichiarata nel precedente punto 4.3;

*d)* si tratti di provvedimento autorizzatorio avente validità non superiore a trenta giorni. Copia dello stesso dovrà essere preventivamente inviata, secondo le modalità di cui al punto 4.12, all'autorità marittima del porto di sbarco;

*e)* sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte dell'autorità marittima del porto di sbarco;

*f)* venga data preventiva comunicazione scritta all'autorità marittima del porto di imbarco dell'effettuazione di ciascun viaggio;

*g)* fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4.12, qualora il viaggio preannunciato, per qualsiasi ordine di motivi, non possa essere effettuato, il comandante della nave stessa informi tempestivamente, a mezzo di comunicazione scritta, le autorità marittime del porto d'imbarco e di sbarco. Su tale comunicazione dovrà essere apposto il visto dell'autorità marittima del porto d'imbarco.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

*Il direttore della divisione:* LASCO

97A0268

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 ottobre 1996.

**Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, il quale introduce il principio del costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni alle esigenze dei cittadini utenti e preordina allo scopo uno specifico sistema di indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1995, con il quale, in attuazione del disposto dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 502/1992, sono stati fissati i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori nazionali di efficienza e di qualità, attraverso i quali i livelli istituzionali, nell'esercizio delle diverse attribuzioni, procedono alla valutazione del servizio sotto il profilo dell'accessibilità, delle risorse, delle attività e dei risultati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 che, in esecuzione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazione, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, definisce lo schema generale di riferimento per l'adozione della Carta dei servizi pubblici sanitari, e prevede, tra l'altro, la periodica acquisizione della valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso;

Ritenuto che gli indicatori previsti dall'art. 14 del citato decreto legislativo n. 502/1992 si inseriscono nel complessivo sistema di valutaziohe del Servizio sanitario nazionale e rispondono alle esigenze valutative proprie dei livelli istituzionali di governo individuati nella regione e nel Ministro della sanità, ai sensi del comma 2 e comma 3 del medesimo art. 14;

Preso atto delle indicazioni della commissione ministeriale di studio di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1993;

Vista l'intesa raggiunta con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, ai sensi del richiamato art. 14, comma 1;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, come espressa nella seduta del 12 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità e contenuti*

1. Il Servizio sanitario nazionale adotta un insieme di indicatori quale strumento ordinario per la verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie con riferimento alla personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere e alle attività di prevenzione delle malattie.

2. Gli indicatori sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome, delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di adottare ulteriori indicatori al fine di assistere efficacemente i processi decisionali regionali e locali.

Art. 2.

*Raccolta e trasmissione delle informazioni*

1. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale e, per la parte applicabile, il direttore generale dell'azienda ospedaliera sono responsabili della raccolta delle informazioni necessarie per la produzione degli indicatori e della loro trasmissione alla regione e al Ministero della sanità. Le regioni e il Ministero possono definire modalità diverse di trasmissione dei dati.

2. Con successivo decreto del Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, saranno definiti i contenuti e le specifiche delle informazioni necessarie alla produzione degli indicatori previsti dal presente decreto, anche tenendo conto delle informazioni già prodotte dagli attuali flussi informativi nazionali. Nello stesso decreto saranno, altresì, indicati i tempi di realizzazione del complessivo sistema degli indicatori, coerentemente con la gradualità necessaria all'adeguamento del sistema informativo ai diversi livelli.

Art. 3.

*Modalità di utilizzo*

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome diffondono periodicamente la distribuzione dei valori di riferimento e gli intervalli di variazione osservati, rispettivamente a livello nazionale e regionale, onde consentire alle singole aziende sanitarie di conoscere la propria situazione rispetto al dato nazionale e regionale.

2. Le regioni e le province autonome utilizzano gli indicatori definiti dal presente decreto per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

3. Il Ministero della sanità utilizza gli indicatori di cui al presente decreto per la valutazione del processo di miglioramento della qualità delle strutture e delle prestazioni, nonché per la redazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

*Norme finali*

1. Gli indicatori definiti con il presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi secondo le modalità previste dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri: indicazioni del piano sanitario nazionale; andamento del processo di miglioramento della qualità dei servizi; adeguamento a direttive di livello europeo; grado di sviluppo dei sistemi informativi sanitari.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1996

*Il Ministro:* BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1996*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 345*

ALLEGATO

## TAVOLA RIASSUNTIVA DEGLI INDICATORI

| *TOTALE (compresi gli indicatori ripetuti)* | Assist. Collettiva amb.vita e lav. | Assist. sanit. di base | Assist. special. semires. e territ. | Assist. Ospedal. | Assist. sanit. residenz. | Aspetti generali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalizzazione / Umanizzazione | - | 6 | 5 | 8 | 4 | - |
| Diritto all'informazione | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Prestazioni alberghiere | - | - | 1 | 18 | 16 | - |
| Aspetti della prevenzione | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 |
| **TOTALE GENERALE = 79** | **4** | **7** | **8** | **33** | **22** | **5** |

# INDICATORI DI QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
## (Art. 14 d.l. 30 dic. 1992 n. 502 e success. modif. e integraz.)

| PERSONALIZZAZIONE / UMANIZZAZIONE | | | Livelli uniformi di assistenza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| progr | cod. | ***FACILITÀ DI PRENOTAZIONE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI*** | Collett. amb.vita e lav. | Sanit. di base | Special. semires. e territ. | Ospedal | Sanit. residenz | Aspetti generali |
| 1 | PU01 | Possibilità di pagare il ticket all'interno del presidio, padiglione o stabile dove viene erogata la prestazione | | | x | x | | |
| 2 | PU02 | Possibilità di prenotare le visite specialistiche attraverso il telefono | | | x | | | |
| 3 | PU03 | Possibilità di prenotare le visite specialistiche mediante un Centro Unificato di Prenotazione | | | x | | | |
| 4 | PU04 | Numero di postazioni collegate con il CUP che sono decentrate (*100) / Numero di postazioni collegate con il CUP | | | x | | | |
| 5 | PU05 | Numero di medici di medicina generale che hanno predisposto l'apertura dello studio dopo le ore 18,00 per almeno un'ora (*100) / Numero di medici di medicina generale | | x | | | | |
| 6 | PU06 | Numero di pediatri di libera scelta che hanno predisposto l'apertura dello studio dopo le ore 18,00 per almeno un'ora (*100) / Numero di pediatri di libera scelta | | x | | | | |
| 7 | PU07 | Numero di medici di medicina generale che sono collegati telematicamente al CUP (*100) / Numero di medici di medicina generale | | x | | | | |
| 8 | PU08 | Numero di pediatri di libera scelta che sono collegati telematicamente al CUP (*100) / Numero di pediatri di libera scelta | | x | | | | |
| 9 | PU09 | Numero di ambulatori di medicina generale e di pediatria con oltre 20 ore di apertura settimanale / numero totale di ambulatori | | x | | | | |
| | | ***CONTINUITÀ DELL'ASSISTENZA*** | | | | | | |
| 10 | PU10 | Numero delle unità operative di degenza nelle quali viene sistematicamente comunicato un medico di riferimento (*100) / Numero unità operative di degenza | | | | x | x | |
| 11 | PU11 | Numero dei servizi territoriali nei quali viene sistematicamente comunicato un operatore sanitario di riferimento (*100) / Numero servizi territoriali (1) | | | x | | | |
| 12 | PU12 | Numero di dimissioni accompagnate da relazione sanitaria per il medico di medicina generale (*100) / Numero delle dimissioni | | | | x | | |
| | | ***UMANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI*** | | | | | | |
| 13 | PU13 | Esistenza di zone del presidio predisposte per il rispetto della privacy in occasione di decessi | | | | x | x | |
| 14 | PU14 | Possibilità, per i visitatori, dell'ingresso giornaliero al presidio dopo le ore 18,00 | | | | x | x | |
| 15 | PU15 | Numero medio di ore di apertura giornaliera, ai visitatori, del presidio durante i giorni feriali (2) | | | | x | x | |
| 16 | PU16 | Presenza di locali riservati alle associazioni di volontariato e di difesa dei diritti degli utenti | | | | x | | |
| 17 | PU17 | Metri quadri di superficie degli spazi destinati a scopi ricreativi per i bambini ricoverati in reparti di pediatria (*100) / Numero posti letto di pediatria | | | | x | | |
| | | TOTALE (compresi gli ind. ripetuti) = 23 | - | 6 | 5 | 8 | 4 | - |

(1) Per servizi territoriali si intendono quelli dell'area "Salute mentale", i Consultori, i SERT,...
(2) Escluse aree di rianimazione, terapia intensiva, pediatria e ostetricia.

## INDICATORI DI QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
## (Art. 14 d.l. 30 dic. 1992 n. 502 e success. modif. e integraz.)

| | | DIRITTO ALL'INFORMAZIONE | Livelli uniformi di assistenza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| progr | cod. | INFORMAZIONE SUI SERVIZI OFFERTI E INDAGINI DI SODDISFAZIONE | Collettiva amb.vita e lav. | Sanit. di base | Special. semires. o territ. | Ospedal. | Sanit. residenz. | Aspetti generali |
| 18 | D.01 | Esistenza di un Ufficio per le Relazioni con il Pubblico | | | | | | x |
| 19 | D.02 | Ore di apertura giornaliera dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico | | | | | | x |
| 20 | D.03 | Distribuzione all'atto del ricovero di un opuscolo informativo sul presidio ospedaliero e sui regolamenti che interessano il paziente | | | | x | | |
| 21 | D.04 | Numero unità operative nelle quali è stata effettuata almeno un'inchiesta sulle opinioni degli utenti e dei familiari attraverso interviste o questionari durante il periodo di riferimento (*100) / Numero unità operative | | | x | x | x | |
| | | INFORMAZIONE SANITARIA | | | | | | |
| 22 | D.05 | Numero medio di giorni entro i quali viene consegnata la cartella clinica al paziente dal giorno della richiesta | | | | x | | |
| 23 | D.06 | Esistenza di procedure scritte relative al Consenso Informato del paziente | | | | x | | |
| 24 | D.07 | Esistenza di un ufficio/servizio per l'educazione sanitaria | x | | | | | |
| 25 | D.08 | Esistenza di procedure o di un piano per la sicurezza e la riservatezza delle informazioni sanitarie | | | x | x | x | |
| | | TOTALE (compresi gli ind. ripetuti) = 12 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 2 |

## INDICATORI DI QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
### (Art. 14 d.l. 30 dic. 1992 n. 502 e success. modif. e integraz.)

| | | ***PRESTAZIONI ALBERGHIERE*** | ***Livelli uniformi di assistenza*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| progr | cod. | ***SERVIZI IGIENICI*** | Collettiva amb.vita e lav. | Sanit. di base | Special. semires. e territ. | Ospedal. | Sanit. residenz. | Aspetti generali |
| 26 | PA01 | Numero di posti letto in camere di degenza con servizi igienici riservati ai degenti della stanza (*100) / Numero di posti letto | | | | x | x | |
| 27 | PA02 | Numero di servizi igienici per i degenti (*100) / Numero di posti letto | | | | x | x | |
| 28 | PA03 | Numero di servizi igienici nella struttura ambulatoriale (*100) / Numero di accessi nel periodo di riferimento | | | x | | | |
| | | ***COMFORT DELLE STANZE*** | | | | | | |
| 29 | PA04 | Numero di posti letto con armadio guardaroba singolo o anta di armadio multiplo (*100) / Numero di posti letto | | | | x | x | |
| 30 | PA05 | Numero di posti letto con schienale regolabile (*100) / Numero di posti letto | | | | x | x | |
| 31 | PA06 | Numero di posti letto con luce individuale e dispositivo di chiamata funzionante (*100) / Numero di posti letto | | | | x | x | |
| 32 | PA07 | Numero di camere di degenza con oltre 4 posti letto (*100) / Numero di posti letto | | | | x | x | |
| 33 | PA08 | Numero posti letto disponibili / Numero di camere di degenza | | | | x | | |
| 34 | PA09 | Superficie in mq delle camere di degenza (*100) / Numero posti letto | | | | x | x | |
| 35 | PA10 | Numero di camere di degenza con non oltre due posti letto (*100) / Numero camere di degenza | | | | x | x | |
| 36 | PA11 | Numero di telefoni mobili per uso dei ricoverati (*100) / Numero posti letto (3) | | | | x | x | |
| 37 | PA12 | Numero telefoni fissi per uso dei ricoverati (*100) / Numero posti letto | | | | x | x | |
| | | ***VITTO*** | | | | | | |
| 38 | PA13 | Fornitura sistematica ai degenti degli accessori completi per la consumazione dei pasti (posate, bicchiere, tovagliolo) | | | | x | x | |
| 39 | PA14 | Possibilità di scelta tra due o più opzioni per ogni componente del menù per i pazienti a dieta libera | | | | x | x | |
| 40 | PA15 | Distribuzione del pranzo ai pazienti prima delle ore 12,00 | | | | x | x | |
| 41 | PA16 | Distribuzione della cena ai pazienti prima delle ore 19,00 | | | | x | x | |
| | | ***SERVIZI COMMERCIALI*** | | | | | | |
| 42 | PA17 | Presenza di un punto vendita, all'interno del presidio, accessibile ai degenti e ai familiari per gli accessori essenziali alla cura della persona | | | | x | | |
| 43 | PA18 | Possibilità di usufruire di un parrucchiere e di un barbiere, gratuito o a pagamento, operante a tempo pieno o ad orario fisso nel presidio | | | | x | x | |
| 44 | PA19 | Passaggio nei reparti di degenza di un rivenditore di giornali e riviste | | | | x | x | |
| | | TOTALE (compresi gli ind. ripetuti) = 35 | - | - | 1 | 18 | 16 | - |

(3) Esclusi i telefoni cellulari.

## INDICATORI DI QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE (Art. 14 d.l. 30 dic. 1992 n. 502 e success. modif. e integraz.)

| ASPETTI DELLA PREVENZIONE | | | Livelli uniformi di assistenza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| progr | cod. | | Collettiva amb vita e lav. | Sanit. di base | Special. semires. e territ. | Ospedal. | Sanit. residenz. | Aspetti generali |
| 45 | AP01 | Numero soggetti coinvolti nella campagna di prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari (*1000) / Popolazione target | x | | | | | |
| 46 | AP02 | Numero donne sottoposte a screening per la diagnosi precoce del tumore al seno (*1000) / Popolazione target | x | | | | | |
| 47 | AP03 | Numero donne sottoposte a screening per la diagnosi precoce del tumore all'utero (*1000) / Popolazione target | x | | | | | |
| 48 | AP04 | Esistenza di un accordo dell'Azienda USL con i Comuni di competenza per l'invio dell'elenco delle vaccinazioni obbligatorie presso le abitazioni degli assistiti | | | | | | x |
| 49 | AP05 | Numero di medici di medicina generale che partecipano all'attività di screening prevista dall'Azienda Sanitaria (*100) / Numero di medici di medicina generale | | x | | | | |
| 50 | AP06 | Esistenza dello "Sportello per la prevenzione unificata" | | | | | | x |
| 51 | AP07 | Ore di apertura giornaliere dello "Sportello per la prevenzione unificata" | | | | | | x |
| 52 | AP08 | Numero casi di soggetti colpiti da piaghe da decubito dal secondo grado in su durante il ricovero (*100) / Numero pazienti dimessi nel periodo | | | | x | | |
| 53 | AP09 | Numero di posti letto attrezzati con dispositivi per la prevenzione delle piaghe da decubito (*100) / Numero di posti letto | | | | x | | |
| | | TOTALE (compresi gli ind. ripetuti) = 9 | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 |

97A0270

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 gennaio 1997.

**Modificazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano».**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Morellino di Scansano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione sopra citato, con riferimento alla base ampelografica dei vigneti;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» in conformità alla proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Il comma 2 dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 è sostituito nel testo di cui appresso le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1996:

Art. 2.

*(Omissis).*

Possono concorrere alla produzione del «Morellino di Scansano» anche le uve provenienti da vitigni a frutto nero «raccomandati» e/o «autorizzati» per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15%.

*(Omissis).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1997

*Il dirigente:* ADINOLFI

97A0344

---

DECRETO 7 gennaio 1997.

**Misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) su tuberi-seme, su patate destinate al consumo ed alla trasformazione originarie dell'Olanda.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle patate e delle altre solanacee nel nostro territorio;

Considerato che le misure fitosanitarie contenute nella direttiva 77/93/CEE non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le colture anzidette;

Vista la decisione della Commissione n. 96/599/CE del 9 ottobre 1996 che modifica la decisione n. 95/506/CE del 24 novembre 1995 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi;

Decreta:

Art. 1.

*Scopo generale*

I tuberi-seme di patate del raccolto 1996, originarie dell'Olanda, introdotte e commercializzate nel territorio nazionale sino al 30 giugno 1997, devono essere assoggettate alle condizioni indicate dal presente decreto.

Le patate da consumo, da foraggio e destinate alla trasformazione industriale del raccolto 1996, originarie dell'Olanda, introdotte e commercializzate nel territorio nazionale sino al 30 settembre 1997, devono essere assoggettate alle condizioni indicate dal presente decreto.

Art. 2.

*Adempimenti per coloro che introducono tuberi-seme*

Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono e commercializzano nel territorio nazionale tuberi-seme di patate di origine olandese, che devono essere scortati dal passaporto per le piante e dal cartellino ufficiale delle sementi, sono tenuti a notificare, entro 48 ore dall'introduzione, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, il luogo di primo stoccaggio di dette patate nonché a comunicare le seguenti informazioni:

*a)* l'indirizzo del luogo di stoccaggio nonché l'indirizzo esatto del primo acquirente;

*b)* la varietà e la quantità dei tuberi-seme introdotti;

*c)* l'elenco dei successivi destinatari dei tuberi-seme sul territorio nazionale nonché i documenti relativi alle partite.

Coloro i quali sono stati identificati nell'elenco del primo acquirente, dovranno comunicare al servizio fitosanitario regionale i destinatari delle partite commercializzate fino al consumatore finale.

Tutti i soggetti che introducono e commercializzano le patate in questione devono:

essere iscritti nel registro dei produttori ai sensi dell'art. 19 primo comma del decreto ministeriale 31 gennaio 1996;

essere in possesso del registro dei vegetali;

essere autorizzati all'uso del passaporto di sostituzione ove necessario;

inviare le informazioni sopracitate al servizio fitosanitario regionale competente per territorio mediante il modello di cui all'allegato I.

I tuberi-seme di patate dovranno essere tenuti a disposizione dei servizi fitosanitari regionali, nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica sopracitata.

Durante tale periodo gli ispettori fitosanitari possono procedere ai controlli fitosanitari e documentali.

Art. 3.

*Adempimenti per coloro che introducono patate destinate al consumo ed al foraggio*

Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono e commercializzano nel territorio nazionale patate destinate al consumo ed al foraggio di origine olandese, che devono essere identificate con il numero di iscrizione al registro della ditta speditrice, sono tenuti a notificare, entro 48 ore dall'introduzione, ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, il luogo di primo stoccaggio di dette patate nonché a comunicare le seguenti informazioni:

*a)* l'indirizzo del luogo di stoccaggio nonché l'indirizzo del primo acquirente;

*b)* le varietà e le quantità delle patate destinate al consumo introdotte.

Le patate da consumo in questione dovranno essere tenute a disposizione dei servizi fitosanitari regionali, nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica sopracitata.

Durante tale periodo gli ispettori fitosanitari possono procedere ai controlli fitosanitari e documentali.

Art. 4.

*Adempimenti per coloro che introducono patate destinate alla trasformazione*

Coloro i quali introducono le patate destinate alla trasformazione diretta nel proprio stabilimento devono comunicare al servizio fitosanitario regionale le partite acquistate nonché il tipo e l'ubicazione degli impianti ufficialmente riconosciuti dai medesimi servizi per detta trasformazione industriale.

Tutte le partite di patate destinate agli impianti di trasformazione industriale, devono essere sottoposte a controllo ufficiale, da parte dei servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, al fine di garantire la consegna diretta, immediata e completa di dette partite.

Dette industrie di lavorazione devono essere dotate di impianti ufficialmente riconosciuti per la trasformazione dei rifiuti, in modo da evitare il rischio di diffusione dello *Pseudomonas solanacearum.*

I servizi fitosanitari regionali devono inviare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Servizio fitosanitario centrale, le informazioni sugli impianti autorizzati.

Art. 5.

*Metodologia dei controlli sui tuberi-seme e sulle patate destinate al consumo ed al foraggio*

I servizi fitosanitari regionali provvedono ad effettuare i controlli fitosanitari mediante analisi visiva, nonché eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio nei casi in cui l'ispezione visiva ponga il sospetto che i tuberi-seme introdotti presentino sintomi ascrivibili a *Pseudomonas solanacearum.*

Una partita è un insieme di patate omogenee per origine (stato e produttore) e cultivar; un lotto può essere costituito da una o più partite.

Le patate interessate al campionamento, siano esse sintomatiche o meno, devono essere incartate, imballate e spedite al laboratorio per l'analisi batteriologica. Il lotto, dal quale è stato prelevato il campione, rimarrà in quarantena, separato dagli altri, sino all'esito dei risultati ufficiali delle analisi.

I servizi fitosanitari regionali devono effettuare i prelievi su un campione rappresentativo prelevato ufficialmente di almeno 200 tuberi per partita e per un massimo di 25 tonn., per verificare che risultino indenni dal batterio *Pseudomonas solanacearum.*

Art. 6.

*Conservazione documenti che accompagnano le patate*

Tutti coloro che, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono e commercializzano le patate di cui all'articolo 1, devono conservare per almeno un anno e mettere a disposizione degli ispettori fitosanitari regionali tutti i documenti previsti per i tuberi-seme, le patate da consumo e da foraggio, che hanno accompagnato le partite in questione, al fine di poter identificare l'origine, il produttore nonché la quantità e la varietà commercializzata.

Art. 7.

*Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali*

I servizi fitosanitari regionali devono inviare al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il 30 ottobre 1997 una relazione tecnica sui controlli ufficiali effettuati sulle patate da seme, da consumo e per la trasformazione originarie dell'Olanda nonché sui controlli ufficiali delle patate da consumo prodotte nel territorio nazionale dai tuberi-seme olandese.

Al fine di realizzare un monitoraggio nazionale sull'eventuale presenza di *Pseudomonas solanacearum* sui tuberi-seme, sulle patate da consumo e per la trasformazione, in ogni regione in cui avviene la commercializzazione i servizi fitosanitari regionali devono prelevare almeno n. 5 campioni da n. 5 partite scelte casualmente od in base ad ispezione visiva.

Art. 8.

*Misure fitosanitarie*

I servizi fitosanitari regionali mettono in atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 le misure di distruzione dei tuberi-seme nonché delle patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione trovate contaminate dal batterio *Pseudomonas solanacearum.*

I servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al registro dei produttori, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, coloro i quali non soddisfano gli obblighi del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 9, par. 1, del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1997

*Il Ministro:* PINTO

ALLEGATO I

Al Servizio Fitosanitario Regionale di
Via
c.a.p citta prov
n. fax

**MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PATATE DA SEME DI ORIGINE OLANDESE**
(Da compilarsi a cura di ogni acquirente commerciale che tratta tale merce ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.M. 31 gennaio 1996)

La sottoscritta Ditta con sede in Prov

iscritta al R.U.P con il n dichiara che

- in data ha ricevuto il lotto n° di patate da seme di origine olandese di cui alla bolla di consegna n°
- tale lotto di patate, composto da sacchi n per un peso complessivo di Kg è stato acquistato presso la Ditta con sede in Prov
- il lotto di patate sopraindicato è stato commercializzato secondo le date, i quantitativi e gli acquirenti di cui al prospetto che segue

| Data | N. sacchi | Peso (Kg.) | Ditta acquirente | Indirizzo | C (*) | A (*) | Estremi documento fiscale di accompagnamento | Passaporto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(*) C = Commerciante (*) A = Agricoltore

pag n

Lotto n di patate di origine olandese di cui alla bolla di consegna n

| Data | N. sacchi | Peso (Kg.) | Ditta acquirente | Indirizzo | C (*) | A (*) | Estremi documento fiscale di accompagnamento | Passaporto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(1) Totale complessivo Sacchi n Peso in Kg

(1) In fede

(1) Data

(Firma del legale rappresentante della Ditta)

(1) da compilare solo se si tratta di ultima pagina
(*) C = Commerciante (*) A = Agricoltore

97A0274

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

**Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 815/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva della diga sul torrente «La Vella» in località Arboretto.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 815/87, stipulata in data 20 aprile 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Ferrandina (Matera), regolante il finanziamento di L. 3.000.000.000 per assicurare la realizzazione della progettazione esecutiva della diga sul torrente «La Vella» in località Arboretto;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 815/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'Ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Considerato che la regione Basilicata, con parere n. 134 del 26 settembre 1996, ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni il progetto ai soli fini del rispetto della convenzione n. 815/87 riservandosi di esprimersi ulteriormente in relazione alle istruttorie delle altre amministrazioni interessate;

Considerato che alla data attuale il progetto in questione non ha il carattere dell'esecutività in quanto privo di tutti i pareri e autorizzazioni, mancando tra l'altro quello di competenza del Ministero dell'ambiente richiesto nell'aprile 1993;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 815/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva della diga sul torrente «La Vella» in località Arboretto per l'importo di L. 3.000.000.000.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione ad hoc nominata, procederà in contradditorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 9 ottobre 1996

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 330*

**97A0280**

---

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

**Revoca parziale del finanziamento e proroga della convenzione n. 294/88 per la realizzazione dei lavori di captazione delle sorgenti «S. Martino e Riaina» ed adeguamenti opere di accumulo.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la convenzione n. 294/88, stipulata in data 31 gennaio 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e il comune di Isernia regolante il finanziamento di L. 6.674.000.000 a fronte della realizzazione dei lavori di captazione delle sorgenti «S. Martino e Riaina» ed adeguamento opere di accumulo;

Considerato che l'oggetto della predetta convenzione si e discostato da quanto deliberato dal CIPE in data 3 agosto 1988, con riguardo al finanziamento di lire 6,674 miliardi per il solo intervento relativo alla sorgente S. Martino;

Preso atto che il C.T.A.R. del Molise, con voto n. 1578 del 19 marzo 1990 aveva espresso parere favorevole al progetto previsto in convenzione con alcune prescrizioni, fra cui quella di stralciare gli interventi relativi alla captazione della sorgente «Riaina», inserendo gli importi relativi a tale intervento nelle somme a disposizione;

Considerato che con delibera n. 1125 del 14 dicembre 1990, la giunta comunale di Isernia, adeguandosi al parere del C.T.A.R., aveva approvato il nuovo quadro economico, stralciando dall'importo dei lavori, originariamente di L. 4.465.000.000, l'importo di L. 1.059.000.000 previsto per la captazione della sorgente «Riaina»;

Considerato che una serie di controversie giurisdizionali, instauratesi a seguito della deliberazione di aggiudicazione del 23 dicembre 1991 e protrattesi dal 1992 al 1995, hanno reso possibile l'effettivo inizio dei lavori solo il 30 ottobre 1995, peraltro nuovamente sospesi il 5 febbraio 1996 in attesa delle decisioni di questo Comitato;

Ritenuto opportuno consentire la prosecuzione di un'opera che, riguardando il settore idrico, è considerata dalla regione Molise di particolare importanza, procedendo peraltro alla revoca dell'importo afferente la captazione della sorgente «Riaina» non prevista dalla propria delibera del 3 agosto 1988;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. di revocare il finanziamento dell'importo di lire 1.059 milioni afferente l'intervento di captazione della sorgente Riaina, non previsto dalla propria delibera CIPE 3 agosto 1988 e stralciato dallo stesso Ente attuatore a seguito del voto del C.T.A.R.

Detta somma di lire 1.059 milioni viene portata in economia, o attuazione dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992, da versare in entrata al bilancio statale al capo X del cap. 3759 del Ministero del tesoro;

2. di confermare il finanziamento complessivo di lire 5.615 milioni per i lavori relativi alla captazione della sorgente S. Martino.

Tali lavori dovranno essere terminati entro venti mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, mentre la convenzione deve essere chiusa nei successivi dodici mesi.

3. di approvare il nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

| Descrizione | Da convenzione | Nuovo quadro economico |
|---|---|---|
| *a)* Lavori | 4.465 | 3.401 |
| *b)* Imprevisti | 472 | 477 |
| *c)* Oneri per lievitazione costi | 156 | 156 |
| *d)* Spese generali | 536 | 536 |
| *e)* I.V.A. | 1.045 | 1.045 |
| *f)* Ribassi d'asta | — | — |
| Totale | 6.674 | 5.615 |

Roma, 9 ottobre 1996

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 331*

97A0279

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE VALLE D'AOSTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 1996.

**Scioglimento del consiglio comunale di Issime e nomina del commissario.** (Deliberazione n. 5984).

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il proprio atto n. 5776 del 13 dicembre 1996, con il quale si prendeva atto che in data 2 dicembre 1996 erano state assunte al protocollo del comune di Issime le dimissioni presentate dal sig. Guido Linty e dal sig. Paolo Thedy, rispettivamente dalla carica di sindaco e di vice sindaco del comune e si richiedeva al consiglio regionale di esprimersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 2, dello Statuto speciale, in merito allo scioglimento del consiglio comunale di Issime;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio regionale con deliberazione n. 231/X in data 18 dicembre 1996;

Rammentato che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, in caso di contemporanee dimissioni del sindaco e del vice sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio;

Considerato inoltre, che ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 4/1995, qualora si verifichi lo scioglimento del consiglio comunale, con lo stesso provvedimento di scioglimento si procede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dall'atto di nomina;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente del servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della presidenza della giunta, ai sensi dell'art. 72, della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera *e)*, e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante votazione segreta, per quanto concerne la nomina del commissario;

Delibera:

1. Il consiglio comunale di Issime è sciolto dalla data odierna.

2. A decorrere dalla stessa data, il sig. Elio Pau, nato ad Aosta il 26 aprile 1937 è nominato commissario del comune di Issime, fino al rinnovo del consiglio comunale.

3. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al sindaco, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello statuto comunale.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e di darne esecuzione.

Aosta, 20 dicembre 1996

*Il presidente della giunta regionale*
VIERIN

*Il dirigente*
RUBBO

97A0281

## REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 10 dicembre 1996.

**Intervento n. 52. Costruzione piazzale atterraggio elisoccorso in località «Cardoso». Comune di Stazzema. Presa d'atto.** (Ordinanza n. 165).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli è nominato sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 5 luglio 1996 è stato approvato il piano di questione e ·he, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della ›rotezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale ı. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione · parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamen-o a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 ia parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ıa comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del ' settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state .pprovate, rispettivamente, una seconda e una terza ımodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto l Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 iel 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel ›iano e nelle sue integrazioni e parziali rimodulazioni ono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al ›isciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 iel 19 luglio 1996, successivamente integrato con ›rdinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Rilevato altresì che con ordinanza del Dipartimento iella protezione civile in corso di repertoriazione, il ermine per la consegna dei lavori previsto dall'art. 7 iell'ordinanza n. 2449/96 e stato rideterminato in entoventi giorni a decorrere dalla data del 7 dicembre 996;

Visto in particolare il punto 2.8 del citato disciplinare he prevede che il commissario delegato prenda atto dei ›rogetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di erificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formu-ıte dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 4/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di rogettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabili-ı di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente ıtervento:

comunità montana Alta Versilia - Costruzione ıazzale atterraggio elisoccorso in località Cardoso - :omune di Stazzema, per l'importo di L. 82.700.000;

Visto il progetto redatto dalla comunità montana Alta 'ersilia, ente attuatore, approvato dalla giunta esecutiva tto n. 305 in data 29 ottobre 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in uestione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto «Costruzione piazzale atterraggio elisoccorso in località Cardoso - comune di Stazzema», predisposto dalla comunità montana Alta Versilia, ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|---|
| *A* - Importo dei lavori a base d'asta | L. | 58.000.000 |
| *B* - Somme a disposizione: | | |
| *b*.1 - per IVA 19% | » | 11.020.000 |
| *b*.2 - per spese tecniche | » | 8.232.207 |
| *b*.3 - per espropri | » | 5.400.000 |
| *b*.4 - per arrotondamenti | » | 47.793 |
| Importo totale di progetto | L. | 82.700.000 |

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata all'acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 10 dicembre 1996

*Il sub-commissario:* FONTANELLI

97A0222

ORDINANZA 10 dicembre 1996.

**Piano degli interventi: Progetto n. 156. Comune di Seravezza. Ampliamento della via Salvatori a Pozzi con realizzazione della fogna bianca. Presa d'atto.** (Ordinanza n. 169).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli è nominato sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un

piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nelle sue integrazioni e parziali rimodulazioni sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Rilevato altresì che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile in corso di repertoriazione, il termine per la consegna dei lavori previsto dall'art. 7 dell'ord. n. 2449/96 è stato rideterminato in 120 giorni a decorrere dalla data del 7 dicembre 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del citato disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

comune di Seravezza - Ampliamento della via Salvatori a Pozzi con realizzazione della fogna bianca, per l'importo di L. 600.000.000;

Visto il progetto presentato dal comune di Seravezza, ente attuatore, approvato dalla giunta municipale con atto n. 710 in data 26 ottobre 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto «Ampliamento dell via Salvatori a Pozzi con realizzazione della fogn bianca» predisposto dal comune di Seravezza, ent attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza d Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|---|
| *A* - Importo dei lavori a base d'asta | L. | 450.000.0C |
| *B* - Somme a disposizione: | | |
| *b*.1 - per IVA 10% | » | 45.000.0C |
| *b*.2 - per spese tecniche | » | 47.000.0C |
| *b*.3 - per espropri | » | 50.000.0C |
| *b*.4 - per arrotondamenti | » | 8.000.0C |
| Importo totale di progetto | L. | 600.000.0C |

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione d progetto è subordinata all'acquisizione dei pare favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premess

Firenze, 10 dicembre 1996

*Il sub-commissario:* FONTANELLI

97A0226

ORDINANZA 10 dicembre 1996.

**Torrente Cardoso e torrente Serra. Interventi di rimodell mento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli. Ordine demolizione.** (Ordinanza n. 170).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinan: D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.I n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio d Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 d 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giun regionale è stato nominato commissario delegato per g interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugr 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 19 con la quale l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli nominato sub-commissario per l'assolvimento deg adempimenti attribuiti al commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza d Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugr 1996 che prevede che il commissario predisponga u piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezioi civile prende atto e che tale piano può essere rimodula in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restanc la necessaria presa d'atto del Dipartimento del protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nelle sue integrazioni e parziali rimodulazioni sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Rilevato altresì che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile in corso di repertoriazione, il termine per la consegna dei lavori previsto dall'art. 7 dell'ord. n. 2449/96 è stato rideterminato in 120 giorni a decorrere dalla data del 7 dicembre 1996;

Vista la propria precedente ordinanza n. 152 del 15 ottobre 1996 di presa d'atto del progetto «Interventi di rimodellamento alveo parte alta ed eliminazione ostacoli - Primi interventi di messa in sicurezza» (intervento n. 25) affidato per l'attuazione, alla regione Toscana - Genio civile di Arezzo;

Vista la nota prot. n. 14631 del 3 dicembre 1996, con la quale lo stesso genio civile, in riferimento ai lavori sopraindicati, fa presente la necessità di demolire un edificio in precarie condizioni statiche nell'area contermine al cantiere di lavoro in quanto pericoloso per il continuo passaggio di mezzi e maestranze;

Vista la relazione prodotta dal genio civile, in allegato alla nota n. 14631 più sopra citata;

Visto l'art. 8, comma 1 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Sentito il sindaco del comune di Stazzema nel cui territorio è sito l'edificio in questione;

Ritenuto necessario disporre la demolizione dell'edificio in questione al fine dell'eliminazione di pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità;

Ordina:

1. La demolizione dell'edificio rappresentato al nuovo catasto terreni del comune di Stazzema, foglio n. 36, particella n. 623 del sig. Santarelli Sergio, domiciliato in Pietrasanta, via Provinciale Vallevecchia n. 12.

2. L'esecuzione della demolizione di cui al punto 1, da effettuarsi immediatamente dopo la notifica di cui al successivo punto è affidata al genio civile di Arezzo, che ha la direzione dei lavori del progetto «torrente Cardoso e torrente Serra» - Interventi di rimodellamento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli - Primi interventi di messa in sicurezza».

3. Di inviare la presente ordinanza al sindaco del comune di Stazzema il quale, a sua volta, provvederà alla notifica della stessa al proprietario dell'edificio indicato al precedente punto 1, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente.

4. La relata di notifica è da inviarsi, immediatamente, da parte del comune di Stazzema, all'ufficio di commissario.

5. Alla spesa necessaria alla demolizione, ammontante a L. 15.000.000 + IVA, è fatto fronte con il fondo di riserva a disposizione del commissario.

Firenze, 10 dicembre 1996

*Il sub-commissario:* FONTANELLI

97A0227

---

ORDINANZA 13 dicembre 1996.

**Eventi calamitosi del 1995. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996. Integrazioni all'ordinanza commissariale n. A/162 del 3 dicembre 1996.** (Ordinanza n. A/171).

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2433 del 2 maggio 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili conseguenti agli eventi alluvionali del 18-19 settembre 1995, del 5 ottobre 1995, del 2 novembre 1995, del 24-27 dicembre 1995, del dissesto idrogeologico del 14-15 ottobre 1995, dell'evento sismico del 10 ottobre 1995;

Vista l'ordinanza commissariale n. A/162 del 3 dicembre 1996;

Preso atto della nota del 5 dicembre 1996 con la quale la Curia Arcivescovile di Pisa ha comunicato che le chiese in località Terrinca e Livigliani nel comune di Stazzema in provincia di Lucca rientrano nella propria competenza e non in quella della Arcidiocesi di Lucca;

Preso atto altresì che con la stessa nota l'Arcidiocesi di Pisa ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di ente attuatore nei confronti delle parrocchie nelle quali ricadono gli edifici di culto danneggiati dall'evento sismico del 10 ottobre 1995;

Ritenuto pertanto di individuare quale ente attuatore per le chiese suddette l'Arcidiocesi di Pisa provvedendo nel contempo alla modifica in diminuzione dell'elenco degli interventi e dei relativi importi assegnati alla Arcidiocesi di Lucca di cui all'ordinanza commissariale n. A/162 del 3 dicembre 1996; gli importi totali assegnati alle Arcidiocesi di Pisa e di Lucca risultano pertanto rispettivamente di lire 100 milioni e di lire 1.500 milioni;

Ordina:

1. Di affidare all'Arcidiocesi di Pisa il ruolo di ente attuatore per gli interventi sugli edifici di culto di propria competenza siti nel comune di Stazzema in provincia di Lucca, modificando l'elenco degli interventi e dei relativi importi assegnati precedentemente alla Arcidiocesi di Lucca con ordinanza commissariale n. A/162 del 3 dicembre 1996, così come meglio specificato in premessa.

2. Di trasmettere la presente ordinanza alle Arcidiocesi di Pisa e Lucca.

3. Di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 2433/96.

Firenze, 13 dicembre 1996

*Il presidente:* CHITI

**97A0228**

---

## UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 31 gennaio 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 28 marzo 1996, con la quale il consiglio della facoltà di magistero ha proposto la trasformazione dell'attuale facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1996, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2399 del 16 dicembre 1996;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nel senso che al Capo I — della costituzione dell'Università — l'art. 1, al Capo III — dell'ordinamento generale degli studi — Sezione I «Norme generali» l'art. 13, allo stesso Capo III — Sezione V «Norme speciali per la facoltà di magistero» l'art. 61, e al Capo IX — Norme finali e transitorie — le tabelle A «Ruolo dei professori» prima fascia (professori straordinari e ordinari), A-*bis* «Ruolo dei professori» seconda fascia (professori associati), B-*bis* «Ruolo dei ricercatori universitari», sono modificati nel modo che segue:

### Capo I
### DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.

.... *omissis* ....

5) Facoltà di scienze della formazione;

.... *omissis* ....

### Capo III
### DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

SEZIONE I

*Norme generali*

Art. 13.

Il quinto comma viene modificato come segue:

La facoltà di scienze della formazione conferisce la laurea in scienze dell'educazione, la laurea in psicologia e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Nell'ambito della facoltà medesima sono altresì attivati, in attesa della loro trasformazione in diplomi universitari, la scuola diretta a fini speciali di studi grafologici, la scuola diretta a fini speciali «Costume e moda» con indirizzo «Progettismo di moda» e la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

Capo III
DELL'ORDINAMENTO GENERALE
DEGLI STUDI

SEZIONE V

*Norme speciali per la facoltà di scienze della formazione*

Art. 61.

La facoltà di scienze della formazione rilascia le lauree e i diplomi di cui al precedente art. 13.

Capo IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

TABELLA A

*Ruolo dei professori*
Prima fascia
(professori straordinari e ordinari)

.... *omissis* ....

Facoltà di scienze della formazione n. 30 (invariato).

.... *omissis* ....

TABELLA A-*bis*

*Ruolo dei professori*
Seconda fascia
(Professori associati)

.... omissis ....

Facoltà di scienze della formazione n. 43 (invariato).

.... omissis ....

TABELLA B-*bis*

*Ruolo dei ricercatori universitari*

.... *omissis* ....

Facoltà di scienze della formazione n. 30 (invariato).

.... *omissis* ....

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 31 dicembre 1996.

*Il rettore:* Bo

97A0260

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi da 2 a 8 dell'art. 1 della legge di conversione così dispongono:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonché dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione è rimasta in vigore.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1° dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177, e 3 giugno 1996, n. 298.

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1° dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299.

7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1° febbraio 1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303.

8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre 1996, n. 478».

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

*Emoderivati salvavita*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore alla data del 15 novembre 1996 avviene a partire dal 1° dicembre 1996.

Art. 2.

Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria

1. *In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore*

*sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo.*

1-bis. *Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 16. del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanità, sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.*

1-ter. *Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-*bis *il Governo si attiene ai princìpi generali dell'ordinamento, a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e delle leggi e degli atti aventi valore di legge ivi richiamati.*

1-quater. *Dall'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-*bis *sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa copertura finanziaria.*

1-quinquies. *A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-*bis *sono abrogati l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'articolo 3, comma 7, quinto periodo, limitatamente alle parole «in possesso della idoneità nazionale di cui all'articolo 17», l'articolo 15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dai medesimi regolamenti.*

1-sexies. *Gli esami di idoneità nazionale all'esercizio della funzione di direzione già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono revocati.*

1-septies. *Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-*bis *e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonché ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un'anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, può inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un* curriculum *comprovante un* iter *formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 51 del 22 febbraio 1982.*

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è sostituito dal seguente: «2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997.».

Art. 3.

*Finanziamenti per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base.*

1. Al finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale relativi al biennio 1996-1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi. Sono corrispondentemente ridotti i programmi riferiti agli interventi di abbattimento, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi, limitatamente agli anni 1998 e successivi. A carico del medesimo Fondo sanitario nazionale di parte corrente, limitatamente all'anno 1996, è vincolata la somma di lire 40 miliardi per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Art. 4.

*(Soppresso dalla legge di conversione)*

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0371

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Sistema del doppio controllo per alcuni prodotti siderurgici originari della Romania e della Bulgaria.** (Comunicato n. 2 del 13 gennaio 1997).

Si comunica che sono stati emanati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 338 del 28 dicembre 1996 i regolamenti (CE) n. 2486/96 e n. 2487/96 del 20 dicembre 1996 del consiglio relativi alle importazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA dalla Bulgaria e dalla Romania, che confermano per l'anno 1997 il sistema del doppio controllo, aggiornando, inoltre, l'elenco dei prodotti.

Rimangono confermate le formalità procedurali per l'ottenimento del documento di importazione riportate nel comunicato n. 11 del 14 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995, nonché nella circolare n. 7/95 del 30 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995.

**97A0304**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modificazioni di autorizzazioni già concesse).**

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1062 del 18 novembre 1996*

Specialità medicinale DILZENE «RETARD», 24 compresse 120 mg, n. di A.I.C. 025277068.

Società: Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta, indicazione terapeutica, reiterazione.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato».

*Estratto decreto n. 907/1996 del 23 novembre 1996*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità FARMOSPASMINA COLICA, A.I.C. n. 004258024, confezione 20 confetti gastroresistenti, fino ad ora intestata alla società Lifepharma S.p.a., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano - codice fiscale n. 05062510150 è ora trasferita alla società Giuliani S.p.a., via Palagi, 2 - 20129 Milano - codice fiscale n. 00752450155.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**97A0291**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Garbieri Ortensio e Figlio S.a.s., con sede in Alessandria, via Legnano, 16, assegnataria del marchio «255 AL», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di 27 punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Frankiss di Principalle Cristina M. Pilar, con sede in S. Giovanni Lupatoto, via Marconi, 7, già assegnataria del marchio «234 VR» è decaduta dalla concessione del marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tale ditta è risultata irreperibile, pertanto si diffida il titolare del suddetto marchio a restituire il punzone relativo all'ufficio provinciale metrico di Verona.

Si diffidano, altresì, gli eventuali diversi detentori del suddetto punzone, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirlo allo stesso ufficio provinciale metrico di Verona, immediatamente.

**97A0287**

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — le integrazioni del disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato.

*Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia»*

1. È riconosciuta la tipologia «liquoroso» per i vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» bianchi e rossi, anche con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, nelle rispettive province di produzione della regione siciliana.

2. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» viene pertanto modificato ed integrato agli articoli 2, 4, 5 e 6 come di seguito specificato:

Art. 2. — Il comma 1 è sostituito dal testo di seguito riportato:

La indicazione geografica tipica «Sicilia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e liquoroso;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello e liquoroso;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

Il comma 5 è sostituito dal testo di seguito riportato:

I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i bianchi, rossi e rosati; nella tipologia liquoroso per i bianchi e i rossi; nella tipologia novello per i rossi.

Art. 4. — Il comma 3 è integrato dalle seguenti parole che si collocano alla fine del comma stesso:

12,0% per i liquorosi.

Art. 5. — Il comma 2 è integrato dal testo di seguito riportato che si colloca alla fine del comma stesso:

per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto dell'alcolizzazione che può essere effettuata solo con alcol vinico o con aggiunta di vino.

Art. 6. — Il testo dell'articolo è integrato dalle seguenti parole che si collocano alla fine dell'articolo stesso:

liquoroso: 15%.

97A0286

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione, pubblicato con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferente al Programma nazionale di ricerca per la telemedicina, a seguito della delibera ministeriale 29 dicembre 1994, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1995.**

*Programma nazionale di ricerca per la telemedicina.*

Con decreto ministeriale 13 novembre 1996, n. 1501 è stata affidata alla Inform S.r.l. - Padova (già Itin S.p.a. - Roma) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 4 «Sistema di acquisizione, elaborazione ed integrazione di immagini biomediche evolute per la diagnostica di alto livello» per un importo complessivo di 10.500 milioni di lire — di cui 9.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 35 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

97A0285

## REGIONE VALLE D'AOSTA

**Sostituzione del conservatore del registro delle imprese**

La giunta regionale, con deliberazione n. 5093 in data 15 novembre 1996, ha revocato la nomina a conservatore del registro delle imprese del dott. Dario Bonino ed ha attribuito le funzioni di conservatore alla dott.ssa Nadia Petterle - responsabile del servizio regionale del commercio, zona franca e contingentamento e, in caso di sua assenza o impedimento, alla sig.ra Paola Ippolito, vice-dirigente del servizio del commercio, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

97A0293

## UNIVERSITÀ DI FIRENZE

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di ingegneria:*

«Calcolo numerico», settore scientifico-disciplinare: A04A «Analisi numerica», per le esigenze del corso di laurea in ingegneria edile.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0295

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

**Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, constatato l'esiguo numero di domande pervenute,

sulla base del principio generale del pubblico interesse della facoltà di medicina e chirurgia, si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla copertura mediante trasferimento del posto di ruolo di seconda fascia sottoindicato, nella facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo il cui avviso è già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 1995:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

settore scientifico-disciplinare: F09X «chirurgia cardiaca», disciplina cardiochirurgia.

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Restano comunque fatte salve le domande di partecipazione già pervenute.

**97A0296**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.